COMUNE di COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 17 Del 06-03-21

Oggetto: Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali - Esercizio 2021 (art. 1, c. 862, L. 145/2018)

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di marzo alle ore 13:00, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

==========

Luciani Roberto	**SINDACO**	**P**
Carlini Angelo	**ASSESSORE**	**P**
Pasqualini Arianna	**ASSESSORE**	**P**

==========

Assegnati n. 3 in carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale, Dr. Enrico Equizi;

Assume la presidenza il Sindaco Roberto Luciani che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta comunale ad esaminare, discutere e deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento di cui all'oggetto, a tergo riportata.

UFFICIO RAGIONERIA

Proposta nr. 18 del 02/03/2021 di Deliberazione della Giunta comunale

Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

Oggetto: Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali - Esercizio 2021 (art. 1, c. 862, L. 145/2018)

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

Premesso che con seduta di Giunta comunale odierna sono presentati gli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e il D.U.P. semplificato per il triennio 2021/2023;

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:
"862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:
"859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:
"861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+";

Preso dunque atto che:
- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 31/12/2020 gli indicatori per l'esercizio 2020 presentano i seguenti valori:
- indicatore di riduzione del debito commerciale residuo: non si applica, in quanto il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2020, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- indicatore di tempestività dei pagamenti: 88 giorni;
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: 45 giorni;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2021 la somma di € 10.762,30 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A al presente provvedimento;

Rilevato che:
- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1) di accantonare, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2021 la somma di € 10.276,30 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale) al presente provvedimento, sul

capitolo 2489/0 del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;

2) di dare atto che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e Amministrativa
Dott. Enrico Equizi

di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e Amministrativa
Dott. Enrico Equizi

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la normativa in proposta richiamata;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento e conseguentemente:

1) di accantonare, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2021 la somma di € 10.276,30 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale) al presente provvedimento, sul capitolo 2489/0 del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;

2) di dare atto che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

La presente deliberazione, con votazione altresì unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Luciani Roberto

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Enrico Equizi

==========

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 18-03-021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 02-04-2021;

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, in base all'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;

- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, lì 18-03-021

IL Segretario Comunale
Dr. Enrico Equizi

==========

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000:
é divenuta esecutiva il giorno:.....
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: [ ]
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: [ ]
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
Dr. Enrico Equizi

==========